

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Grazia d'ERRICO	Presidente rel.
dr. Gianfranco PLACENTINO	Consigliere
dr. Rita CAROSELLA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di appello n. 173/2019, avverso la sentenza n. 329/2018 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n. 107/2011 R.G.;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di oneri condominiali e riconvenzionale per risarcimento danni

T R A

Condominio ' [REDACTED] (c.f. [REDACTED] sito in Campomarino, in persona dell'amministratore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] - pec: [REDACTED] APPELLANTE

E

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] corrente in Dublino (c.f. e p.Iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., e [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentate e difese giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] -pec: [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] -pec: [REDACTED] APPELLATE



CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza del 9/02/2022, fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, co.4, del d.l. n.34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e successive integrazioni e proroghe, le parti hanno rassegnate le seguenti conclusioni:

avv. Carriero per l'appellante

- a) riformare la sentenza n. 329/18 del Tribunale di Larino e, per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dal condominio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente nonchè la domanda di danni proposta dal terzo intervenuto e revocare le relative condanne inflitte al condominio per tutti i motivi esposti
- b) riformare la sentenza n. 329/18 del Tribunale di Larino e, per l'effetto, in accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellante revocare la condanna del condominio al pagamento delle spese vive del procedimento cautelare così come dichiarate e liquidate dal giudice di I° grado
- c) in via subordinata, revocare parzialmente la condanna del condominio al pagamento delle spese vive del procedimento cautelare in quanto eccessive e non dovute
- d) in via subordinata, revocare parzialmente la condanna del condominio al pagamento delle somme così come liquidate in sentenza appellata per i danni subiti dagli appellati
- e) condannare la [REDACTED] LTD in persona del legale rappresentante e la sig.ra [REDACTED] al pagamento delle spese tutte e competenze professionali del doppio grado di giudizio.

avv.ti [REDACTED] per le appellate

1. dichiarare la inammissibilità dell'appello per difetto dell'interesse di agire del Condominio appellante e, per l'effetto, condannare il Condominio [REDACTED] come in atti, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex artt. 91 e 96 c.p.c.
2. in subordine ed in ogni caso, dichiarare la infondatezza dell'appello de quo per tutte le suesposte ragioni e, per l'effetto, condannare il Condominio [REDACTED] come in atti, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex artt. 91 e 96 c.p.c.
3. confermare la sentenza impugnata, n. 329/2018 del Tribunale di Larino del 12/11/2018, n. 713/2018 Rep.;
4. con vittoria di spese e competenze per il presente grado di giudizio.

La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 9/02/2022, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.-- Con **sentenza n. 329 pubblicata il 12/11/2018** (non notificata) il Tribunale di Larino in composizione monocratica:

- ha rigettato l'opposizione proposta dalla [REDACTED] con citazione notificata il 28/02/2011, avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2010 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del Condominio '[REDACTED]', sito in Campomarino, di € 11.728,77 per quote condominiali, oltre accessori e spese;

- in accoglimento per quanto di ragione della domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla condomina opponente e della domanda avanzata dalla comodataria del bene [REDACTED] interventrice volontaria, ha condannato il Condominio a pagare alla società l'importo di € 3.539,86 comprensivo di interessi e rivalutazione secondo i criteri di Cass. sez. un. 1995/n.1712 (oltre agli interessi legali sul capitale di € 3.220,80 dalla sentenza al saldo), ed alla [REDACTED] l'importo di € 2.948,97 comprensivo di rivalutazione ed interessi, come sopra (oltre agli interessi legali sul capitale di € 2.683,20 dalla sentenza al saldo);

- ha condannato la [REDACTED] Ltd. al pagamento in favore del Condominio di un terzo delle spese di giudizio di opposizione, dichiarando compensati fra le stesse parti i residui due terzi;

- ha condannato il Condominio a rimborsare le spese vive sostenute dalla [REDACTED] per la fase cautelare -liquidate in € 1.920,00- oltre alle spese del giudizio di merito liquidate in € 3.240,00 per compensi oltre accessori.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione spedita per la notifica il 13/05/2019 il Condominio '[REDACTED]', proponendo tre motivi di impugnazione e chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado nei sensi sopra richiamati.

Gli appellati si sono costituiti sollevando eccezione preliminare di carenza di interesse ad impugnare del Condominio per intervenuta transazione fra le parti; subordinatamente hanno chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.

2.-- Va in primo luogo respinta la deduzione dell'appellante, secondo cui l'**eccezione sollevata dalla [REDACTED] e dalla [REDACTED] di intervenuta transazione della controversia in epoca anteriore alla proposizione dell'impugnazione sarebbe inammissibile in quanto tardiva -le appellate essendosi costituite oltre il termine di cui all'art. 343 c.p.c.-.**



L'intervenuta transazione determina infatti l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale, carenza che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020).

La transazione prospettata non è tuttavia ravvisabile.

Secondo le appellate, le parti avrebbero regolato in via definitiva i reciproci rapporti derivanti dalla sentenza del Tribunale di Larino n. 329/2018, come risulterebbe dalle e-mail scambiate il 1° ed il 4 marzo 2019 fra i rispettivi difensori, allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello:

- con la prima e-mail, inviata dal difensore delle odierne appellate al procuratore del Condominio, si dichiarava che: *“ai soli fini transattivi, fermi ed impregiudicati ogni diritto e ragione, al netto di tutte le compensazioni operate concordemente tra le parti in causa, a soddisfazione delle statuizioni di cui alla sentenza ivi citata, la ██████████ ██████████ ltd si impegna a riconoscere in favore del Condominio ██████████ la somma omnia di € 2.730,00, a corrispondersi in tre rate di uguale importo*

- con la e-mail di risposta si comunicava che il Condominio, *“stante la reciproca salvezza di diritti, che rimangono impregiudicati, accetta la compensazione delle somme dovute ed a credito tra tutte le parti della controversia nonché il pagamento della complessiva somma di Euro 2.730,00 in n. 3 rate”, con precisazione che “in caso di omesso pagamento anche di una sola rata alla scadenza prefissata, il condominio potrà mettere in esecuzione la sentenza”*

- a tali accordi è stata stata data esecuzione, come da distinte di bonifico anch'esse in atti. A norma dell'art. 1965 c.c., con la transazione le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata (o ne prevengono una insorgenda): in particolare, la transazione della lite giudiziale in cui sia intervenuta la pronuncia di primo grado implica l'inequivoca e totale rinuncia alla relativa impugnazione, il che tuttavia non può ritenersi nel caso in cui, come nella fattispecie, entrambe le parti esprimano riserve in proposito affermando di considerare impregiudicati i propri diritti in ordine alla questione controversa, il che manifesta piuttosto l'intento di evitare l'esecuzione forzata conseguente al mancato pagamento di quanto previsto in sentenza.

In tal senso è il consolidato orientamento della S.C. richiamato dall'appellante, secondo cui l'acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, ovvero sia nella manifestazione da parte del soccombente (eventualmente parziale) della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma



espressa che tacita: in quest'ultimo caso, sussiste l'acquiescenza soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e che siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione; *“l'acquiescenza ad una sentenza di condanna con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione, si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione. L'acquiescenza tacita non è, perciò, ravvisabile quando il soccombente abbia provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza esecutiva, ancorché sia mancata un'espressa riserva d'impugnazione ovvero l'intimazione di un precetto di pagamento su iniziativa della parte vittoriosa, poiché l'avvenuto pagamento potrebbe pur sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l'esecuzione forzata”* (Cass. sez. 2, Sentenza n. 15185 del 29/11/2001; sez. 2, Sentenza n. 6224 del 29/04/2002; Sez. 1, Sentenza n. 26156 del 06/12/2006; Sez. L, Sentenza n. 8537 del 29/05/2012).

3.-- Ciò premesso, vi è senza dubbio acquiescenza da parte della appellata [REDACTED] [REDACTED] ltd., la quale non ha proposto impugnazione incidentale, in merito alla decisione del primo giudice di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 328/2010.

Il Condominio [REDACTED] censura la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale della condomina [REDACTED] e della domanda proposta dalla [REDACTED] in base ai seguenti motivi:

- a) in ordine all'*an* di tali pretese, il primo giudice non avrebbe motivato la rilevanza attribuita alla perizia stragiudiziale allegata dalle controparti e l'omessa considerazione dei risultati della prova testimoniale;
- b) anche circa il *quantum* delle stesse domande, il tribunale non avrebbe motivato la valutazione della perizia stragiudiziale e l'omessa considerazione dei risultati della prova testimoniale, ed avrebbe sempre immotivatamente tenuto conto della ulteriore documentazione allegata dalle controparti;
- c) la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato la domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento al riconoscimento in favore della [REDACTED] delle spese vive del procedimento cautelare *ante causam* n. 562/2009 R.G. svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale di Larino.



3.a- Con i primi due motivi l'appellante, in riferimento al riconoscimento dei danni in favore degli appellati ed alla relativa quantificazione, si duole del rilievo attribuito dal tribunale ad elementi presuntivi e non acquisiti nel contraddittorio, nonché del ricorso da parte del primo giudice alla valutazione equitativa dei danni, non richiesta dalle parti interessate.

In proposito deve chiarirsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il principio del libero convincimento espresso dall'art.116 c.p.c. implica che nell'ordinamento processuale non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, tutte liberamente valutabili dal giudice di merito anche se a carattere indiziario - con l'eccezione dei casi di prova legale-, per essere poste a fondamento del suo convincimento; le risultanze processuali vanno pertanto sottoposte ad una valutazione unitaria, nel compiere la quale il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, anche se non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010; Cass. 2016/n.16056; Cass. 2020/n. 9058).

Ulteriore implicazione di tale principio è l'ammissibilità nel processo civile e la valutabilità quali presunzioni semplici delle cd. prove atipiche -vale a dire, delle prove non specificamente disciplinate dalla legge-, fra le quali rientrano le prove raccolte in altri giudizi svoltisi fra le stesse parti o anche fra altre parti (Cass. 2017/n.8603; Cass. 2013/n.11555; Cass. 2011/n.4652; Cass. 2010/n. 22200), gli scritti provenienti da terzi (Cass. 2015/n.17392; Cass. sez. un. 2010/n.15169; Cass. 2008/n.6629) e le perizie stragiudiziali, anche se contestate dalla controparte (Cass. 2011/n. 26550; Cass. 2001/n.12411).

Infine, l'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non è condizionato dall'istanza di parte (Cass. 2022/n.13515; Cass. 2020/n.1636; Cass. 2015/n.1589, secondo cui non costituisce estensione del "*petitum*" o domanda nuova, né modifica la materia del contendere, la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, quando la domanda formulata nell'atto introduttivo abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno da determinarsi in corso di giudizio -come nel caso in esame-).

Nella fattispecie, la sentenza appellata, con dettagliata motivazione, ha fondato la decisione in ordine all'an debeatur:



- sulla consulenza tecnica d'ufficio svolta tramite l'ing. [REDACTED] relativamente ai danni lamentati da [REDACTED] nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso il 12/06/2009 dinanzi al Tribunale di Larino (proc. n. 562/2009 R.G.): tale consulenza, in forza della quale era stato ordinato al Condominio il ripristino dell'impianto fognario, aveva accertato l'occlusione della condotta di scarico condominiale causata da detriti provenienti dalle condotte esterne, nonché lo stato di degrado e sconnessione dei chiusini condominiali che ne aveva compromesso la funzionalità [la stessa relazione dava atto del sopralluogo effettuato presso l'appartamento in questione e della constatazione della completa ostruzione dello scarico del water; il ctu, in seguito ai sondaggi eseguiti, aveva escluso che la causa del problema fosse riconducibile all'uso improprio dello scarico]

- sulle fotografie nn. 1, 2 e 3 allegate alla perizia stragiudiziale redatta dall'ing. [REDACTED] nel maggio 2009, prodotta dalle parti opponente ed interventrice, la cui riferibilità ai luoghi di causa non è oggetto di contestazione [ai fini della decisione, il tribunale ha tenuto conto in particolare della documentazione fotografica concernente lo stato del bagno, rilevando che le altre foto evidenziavano modesti fenomeni di rigonfiamento di infissi e di risalita di umidità].

L'appellante nulla oppone circa la coerenza e congruità di tali valutazioni, ma invoca i risultati della prova testimoniale espletata tramite i condomini [REDACTED] la prima dei quali, in risposta ai capitoli articolati dalla [REDACTED] ha riferito di avere visto nel febbraio 2009 solo una piccola pozzanghera nel bagno dell'appartamento della parte opponente, mentre il secondo ha escluso che nel proprio appartamento si fossero verificate fuoriuscite di liquami: esclusa la rilevanza di tale seconda deposizione, non riguardante la proprietà oggetto di causa, anche la prima testimonianza non è in sé idonea a smentire quanto riscontrabile successivamente alle circostanze riferite (v. fotografie allegate alla relazione dell'ing. [REDACTED] del maggio 2009 ed accertamenti della menzionata ctu di cui al sopralluogo del luglio 2009).

In ordine alla decisione sul quantum adottata in primo grado:

- i danni da risarcire alla [REDACTED] sono stati calcolati sulla scorta del preventivo di spesa della ditta [REDACTED] (prodotto dall'opponente come doc. 10) concernente lavori di sostituzione degli infissi, con limitazione allo smontaggio e ripristino della sola porta risultante danneggiata dalle foto suddette, nonché in base al preventivo della ditta [REDACTED] (doc.11) relativo ai lavori di ripristino dell'appartamento, contenuto equitativamente in un quarto dell'importo indicato, per un totale di € 3.220,80 comprensivi di Iva



- i danni da risarcire alla [REDACTED] sono stati stimati (sulla scorta dei docc. allegati sub n.6 al fascicolo di parte dell'appellata) in € 900,00 oltre Iva e C.p. per il compenso all'ing. [REDACTED] relativo alla perizia stragiudiziale redatta su incarico della stessa danneggiata (così ridotto equitativamente in rapporto all'entità ed utilità effettiva della prestazione l'importo di 1.500,00 di cui alla parcella del professionista), nonché nell'importo di € 1.560,00 per due interventi di integrale pulizia dell'appartamento e dei mobili -prima della sostituzione degli impianti e successivamente a tali lavori-, come da fattura n. 79 del 31/07/2010 emessa dalla [REDACTED] per un totale di € 2.683,20 comprensivi di Iva.

A tale proposito, l'appellante assume infondatamente la mancanza di domanda della [REDACTED] in ordine alla parcella dell'ing. [REDACTED] (oggetto invece di espressa richiesta di rimborso con l'atto di intervento volontario in primo grado, pag. 6), spesa relativa ad attività stragiudiziale correttamente liquidata quale danno emergente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017), e sostiene l'inutilizzabilità ai fini della decisione della citata fattura n.79/2010 in quanto atto unilaterale di provenienza di terzo, al quale proposito (ricordato quanto precisato in premessa in ordine alla prova atipica rappresentata anche dagli scritti provenienti da terzi) va ribadito che il primo giudice ha valorizzato tale elemento ai fini della complessiva valutazione equitativa del risarcimento, in considerazione della sua riferibilità all'evento dannoso (sversamento di liquami fognari), ed alla congruità del relativo importo.

3.b -- Circa il terzo motivo, relativo alle somme riconosciute in favore di [REDACTED] [REDACTED] a titolo di spese vive del procedimento cautelare ante causam, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli importi di cui alle ulteriori fatture contenute nell'allegato n. 6 dell'appellata, pari a complessivi € 1.920,00 -fattura [REDACTED] per intervento con telecamera per tubazioni fognanti e fattura [REDACTED] per assistenza al ctu in fase di ispezione dei luoghi, smontaggio e ripristino sanitari-, rappresentino spese vive processuali relative al proc. n. 562/2009 R.G. Trib. non liquidate in tale fase (cui era seguita, mediante l'intervento in giudizio da parte della [REDACTED] l'instaurazione del conseguente giudizio di merito, esente da termini perentori ex art. 669 *octies*, co.6, c.p.c.).

In merito, l'appellante assume la violazione dell'art. 112 c.p.c. asserendo la mancanza della relativa domanda da parte dell'appellata: la richiesta di rimborso delle spese per le opere di assistenza al ctu è al contrario contenuta alle pagg. 5 e 6 del citato atto di intervento, mentre



la qualificazione di tali esborsi quali spese vive processuali è valutazione legittimamente effettuata in diritto dal giudicante.

Altrettanto priva di fondamento è l'asserzione del Condominio secondo cui non vi sarebbe prova dell'assistenza prestata dalle imprese [REDACTED] e [REDACTED] alle operazioni di consulenza: il ctu, pur senza menzionare tali imprese, fa espresso riferimento all'avvenuta rimozione del water nel bagno dell'appartamento oggetto di sopralluogo, nonché alla ispezione della condotta condominiale con l'ausilio di una telecamera sonda (la nota specifica dell'ing. [REDACTED] non comprende peraltro voci riguardanti le relative spese, che non sono state pertanto anticipate dallo stesso).

4.-- L'appello va dunque integralmente rigettato.

Alla decisione adottata consegue la condanna dell'appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. in riferimento al valore della controversia, parametri fra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale.

Non si reputano sussistenti i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma ex co.3 dell'art. 96 c.p.c. (introdotto dall'art. 45, co.12, l. 2009/n.69), sollecitata dalle appellate e pronunciabile anche d'ufficio, la quale presuppone pur sempre l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, atteso che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta in sé automaticamente rimproverabile (v. Cass. 2016/n.12413) -nel caso, peraltro, in primo grado l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'odierna appellata [REDACTED] è stata respinta, con statuizione passata in giudicato-.

Ricorrono i presupposti per l'applicabilità nei confronti dell'appellante dell'art. 13, co. 1- quater del DPR 115/2002.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione spedita per la notifica il 13/05/2019 dal Condominio "[REDACTED]", in persona dell'amministratore p.t., nei confronti della [REDACTED] Ltd, in persona del l.r.p.t., nonché di [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 329/2018 del Tribunale di Larino in composizione monocratica;

lette le conclusioni in atti, così provvede:



- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.833,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- 3) da atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità nei confronti dell'appellante dell'art. 13, co. 1-*quater* del DPR 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 16/11/2022.

Il Presidente est.

dr. Maria Grazia d'Errico

